



COMUNE DI CELLAMARE
(Città Metropolitana di Bari)

REGOLAMENTO

TUTELA DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n.30 del 06.05.2021

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO

1. Attraverso il presente Regolamento, il comune di Cellamare promuove il benessere e la tutela di tutti gli animali presenti sul proprio territorio secondo i principi e gli indirizzi fissati dalla normativa nazionale e regionale finalizzate a tutelare la serenità della convivenza tra l'uomo e la popolazione degli animali da affezione e a prevenire gli inconvenienti che il non corretto comportamento degli accompagnatori potrebbe provocare nelle aree pubbliche, di uso pubblico e/o aperte al pubblico, in merito all'igiene, alla pulizia, al decoro, alla sicurezza e all'incolumità di chi le frequenta.

ART.2 - PRINCIPI E FINALITA'

1. Il Comune di Cellamare riconosce alle specie animali il diritto ad un'esistenza compatibile con le caratteristiche biologiche ed etologiche.
2. Il Comune promuove l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza attraverso campagne educative mirate ad aumentare la conoscenza degli animali urbanizzati per una giusta e sana convivenza e promuove nel sistema educativo il rispetto degli animali.
3. Il Comune, allo scopo di favorire le adozioni, promuove attraverso la collaborazione di associazioni del settore, politiche di sensibilizzazione e attività di informazione finalizzate ad arginare il fenomeno del randagismo.

ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Le norme contenute in questo regolamento riguardano tutti gli animali da affezione presenti in maniera stabile o temporaneamente nel territorio di Cellamare.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, lett. a) della Legge Regione Puglia n. 2/2020 è definito animale da affezione ogni animale tenuto o destinato a essere tenuto dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili per l'uomo.
3. Le norme di cui al presente Regolamento non si applicano:
 - a) alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - b) alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche alla sperimentazione animale in quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
 - c) alle specie selvatiche di vertebrati e invertebrati il cui prelievo è regolato da specifiche disposizioni nazionali e regionali, in particolare riguardanti l'esercizio della caccia e della pesca;
 - d) alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia;
 - e) alle attività di disinfestazione e derattizzazione.

TITOLO II - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 4 - DETENZIONE DI ANIMALI

1. Chiunque detenga un animale dovrà averne cura e assicurarne la sua tutela e il suo benessere. È inoltre responsabile della sua custodia e delle sue azioni.
2. Gli animali di proprietà o detenuti a qualsiasi titolo dovranno essere alimentati rispettando la specie, razza, età e stato di salute. Ogni qualvolta sia necessario, dovranno essere curati da medici veterinari.
3. Tutti gli animali devono poter soddisfare le proprie esigenze relative a caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
4. In tutti gli edifici deve essere consentita la detenzione di animali. I regolamenti condominiali non possono disporre diversamente.
5. Chi detiene un animale dovrà in ogni caso evitare qualsiasi tipo di inconveniente igienico-sanitario e dovrà garantire la civile convivenza mediante l'osservanza della quiete nel rispetto della normale tollerabilità del vicinato (ai sensi dell'art. 844 c.c.).

6. I gatti che vivono liberi sul territorio comunale sono protetti. A nessuno è consentito maltrattarli o allontanarli dal luogo da loro scelto quale dimora.
7. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
8. I cani tenuti in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere; tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno quattro volte quella regolamentare e cioè recinti non inferiore agli 8 mq per non più di due cani adulti; per ogni cane in più si dovrà prevedere un'aggiunta di 4 mq di superficie.
9. Per gli animali tenuti in proprietà privata confinanti con strade pubbliche o altre proprietà private, dovrà essere garantita una recinzione tale da evitare che l'animale possa scavalcarla, superarla o oltrepassarla con la testa e possa arrecare danni a persone o animali.

ART. 5 - MALTRATTAMENTO DI ANIMALI

1. È vietato tenere comportamenti lesivi o maltrattamenti nei confronti degli animali.
2. È vietato tenere animali su balconi e terrazzi, in spazi non adeguati, cioè poco o troppo luminosi, umidi, assolati, rumorosi; inoltre, gli animali non devono mai essere privati di acqua e cibo né essere esposti a rigori climatici che possano causarne sofferenze psicofisiche anche se temporanee.
3. È vietato tenere animali all'esterno senza il giusto riparo. Per i cani la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, coibentata e con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati, rialzata da terra e non posizionata in luoghi soggetti a ristagno d'acqua. La base della cuccia non dovrà essere a rete e dovrà essere costituita da materiali lavabili.
4. È vietato tenere gli animali in condizioni igienico-sanitarie precarie.
5. È vietato tenere gli animali in isolamento in modo da non poterne controllare quotidianamente lo stato di salute e privarli dei contatti sociali tipici della loro specie.
6. È vietato l'addestramento degli animali mediante il ricorso a violenze fisiche e comportamentali. Gli animali non devono essere sottoposti ad attività dannose per la loro salute o essere obbligati a superare le proprie capacità o forze naturali, durante l'allenamento e/o l'addestramento non devono essere utilizzati mezzi artificiali non necessari che possano causare traumi o sofferenze e l'allenamento deve essere impartito nel rispetto la naturale capacità di apprendimento della specie, senza imporre all'animale comportamenti contrari alla sua attitudine naturale, fatti salvi gli interventi terapeutici e correttivi prescritti dai veterinari ai fini della cura e correzione dei disturbi del comportamento diagnosticati. E' vietato l'uso di collari con punte acuminate, collari a strozzo o irritanti, apparecchi elettrici o che emettono sostanze chimiche o segnali acustici anche ad ultrasuoni.
7. Sono tassativamente vietate le lotte e i combattimenti fra animali di qualsiasi tipo.
8. È vietato separare i cuccioli dalla madre prima che siano trascorsi 60 giorni dalla nascita.
9. È vietato far correre animali al guinzaglio al seguito di mezzi di locomozione in movimento. Ciò è consentito alle sole biciclette purché l'animale appartenga a razza che necessiti di tale attività fisica e che non vada in sofferenza con il protrarsi dell'attività stessa.
10. È vietato trasportare animali chiusi nei bagagliai se lo stesso non è in collegamento con l'abitacolo. Per i trasporti ci si dovrà dotare di appositi kennel o altri dispositivi idonei al trasporto adeguati alla specie, tipo, razza e numero di animali. Tali kennel o dispositivi devono garantire la protezione degli animali da intemperie o lesioni, il giusto ricambio d'aria e dovranno consentire la possibilità di sdraiarsi o rigirarsi.
11. È vietato detenere cani legati a catena se non in casi di particolari necessità (quali, a titolo esemplificativo, i casi in cui sussistano certificate ragioni sanitarie ovvero per temporanee ragioni di sicurezza). Se utilizzata, la catena deve consentire il libero movimento lasciando la possibilità di raggiungere i contenitori di acqua, cibo e il luogo di riparo. La catena deve inoltre essere dotata di due moschettoni rotanti alle estremità e agganciata con un gancio scorrevole ad un cavo aereo lungo almeno 5 m. La lunghezza della catena non dovrà essere inferiore ai 3.5 m.
12. È severamente vietato a chiunque spargere o depositare alimenti con sostanze velenose o materiali nocivi (calce idrata, diserbanti, veleno per topi, ecc) in luoghi ove possano accedere animali senza preventiva segnalazione, sia in abitazioni private che in condomini. I medici veterinari o anche i

privati cittadini avranno cura di segnalare all'amministrazione tutti i casi di avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza.

13. Ai proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani è vietato lasciarli liberi o non custoditi. In ogni caso è vietato affidare la custodia di animali a persona inidonea. È vietato aizzare cani in modo da mettere in pericolo l'incolumità di persone o di altri animali.

14. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animale in qualunque parte del territorio comunale.

15. È vietato catturare, uccidere o allontanare forzatamente le specie aviarie - ivi compresi i nidi - nel periodo di riproduzione e successivo svezzamento. È altresì vietato distruggere i nidi degli uccelli durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento, fatto salvo per lavori edili autorizzati purché eseguiti in tempi diversi dalla stagione riproduttiva.

16. È vietato usare animali come premio o regalo per giochi, feste, sagre o attività similari. Tale norma non si applica alle associazioni animaliste nell'ambito di iniziative a scopo di adozione purché sussistano i requisiti di tutela del benessere dell'animale. È vietato colorare animali con sostanze non approvate.

17. È vietata la vendita ambulante sul territorio comunale di qualsivoglia animale vivo in mostre, fiere, sagre e mercati. L'esercizio di vendita di animali vivi e toelettatura è soggetto alla disciplina vigente; i locali adibiti alla attività commerciale dovranno essere areati e idonei sotto il profilo igienico e comunque nel rispetto dalla normativa vigente. Non è consentito vendere cani o gatti privi di microchip e di età inferiore ai 60 giorni.

18. Sono vietate le amputazioni per fini estetici di parti del corpo di animali vivi. Il taglio della coda è consentito solo per i cani appartenenti alle razze riconosciute dalla Federazione Cinofila internazionale (FCI), con caudotomia prevista dallo standard.

19. È vietato su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Sono altresì vietati su tutto il territorio spettacoli circensi che contemplino l'utilizzo di animali. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente comma, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa.

ART. 6 - OBBLIGHI DEI DETENTORI DI ANIMALI

1. È fatto obbligo ai proprietari di cani di assicurarsi che gli animali siano correttamente custoditi, nelle loro uscite giornaliere nelle strade urbane e in qualsiasi area pubblica dell'intero territorio comunale, di portarli esclusivamente al guinzaglio. L'obbligo persiste anche negli spazi comuni di condomini e residence presenti sul territorio comunale.

2. Per i detentori di cani è fatto obbligo di museruola al seguito. In occasioni in cui vi sia grande affollamento, come ad esempio in occasione di mercati, fiere, feste, ovvero durante manifestazioni pubbliche, nonché all'interno di locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto, anche i cani di piccola taglia al guinzaglio devono essere muniti di museruola.

3. È fatto obbligo ai proprietari o detentori di cani, sulle aree pubbliche e/o d'uso pubblico, della totale asportazione delle deiezioni solide lasciate dagli animali, a mezzo di idonei raccoglitori in plastica impermeabile che devono avere immediatamente disponibili al seguito, e di depositarli negli appositi contenitori di raccolta.

4. È vietato l'accesso ai cani in aree destinate a una particolare utenza come le aree giochi per bambini.

5. I cani accompagnati dai proprietari e al guinzaglio e muniti di museruola hanno libero accesso ai locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, salvo diversa direttiva del responsabile della struttura, il quale può adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al sindaco.

6. È istituita l'anagrafe degli animali d'affezione regionale, alla quale devono essere iscritti tutti i cani e tutti i gatti, entro due mesi dalla nascita, o dieci giorni dal possesso, e comunque, prima della loro cessione e tutti i cani vaganti raccolti entro settantadue ore dalla cattura. Sono altresì iscritti in

anagrafe canina tutti i gatti liberi e quelli delle colonie feline. Il proprietario di un cane o di un gatto è tenuto a segnalare per iscritto al servizio veterinario dell'ASL territorialmente competente:

- a) la variazione della propria residenza o domicilio entro cinque giorni dall'evento;
- b) il trasferimento di proprietà dell'animale entro cinque giorni dall'evento;
- c) lo smarrimento o furto o ritrovamento dell'animale entro due giorni dall'evento;
- d) il decesso dell'animale, entro tre giorni dall'evento. Lo smarrimento deve essere comunicato dallo stesso proprietario ai comandi di polizia locale e ai servizi veterinari della ASL. Il ritrovamento di un animale da parte del proprietario deve essere comunicato dallo stesso ai comandi di polizia locale entro tre giorni dall'accaduto.

7. Il possessore o detentore di cane o gatto ha l'obbligo di portare al seguito originale o copia del documento di inserimento di microchip. Qualora richiedi dagli organi competenti di controllo esso ne sia sprovvisto, il possessore o detentore dovrà esibirlo entro 5 giorni pena raddoppio della sanzione minima attribuita.

8. I volatili detenuti in gabbia non dovranno essere esposti a condizioni climatiche sfavorevoli e i contenitori di acqua e cibo dovranno essere regolarmente riforniti.

9. Per gli animali acquatici detenuti in acquario quest'ultimo non dovrà mai avere una capienza inferiore a un litro per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati.

10. Gli equidi, oltre a quanto previsto nelle disposizioni generali, dovranno essere custoditi in ricoveri adeguati alle loro dimensioni, in box di grandezza comunque non inferiore a 2,50 m e con altezza minima di 3 metri.

ART.7 – INTERVENTI ASSISTITI CON GLI ANIMALI (I.A.A.)

1. Il Comune di Cellamare riconosce e sostiene le forme di cura, educative e ludico-didattiche che vedono il coinvolgimento degli animali.

2. Nelle strutture presenti sul territorio, come case di riposo per anziani e centri ricreativi, si incoraggiano e consigliano le suddette attività purché condotte da personale debitamente formato.

3. Il Comune di Cellamare riconosce e promuove negli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio le attività assistite con gli animali e i progetti di zooantropologia didattica condotti da personale in possesso di titoli e formazione nell'ambito di competenza.

ART. 8 – RANDAGISMO

1. Il recupero dei cani vaganti è a cura della ASL e dovrà essere effettuato in modo indolore e senza arrecare traumi all'animale.

2. I cani e i gatti feriti che necessitano di cure vengono trasferiti in struttura veterinaria indicata dall'Ente comunale. Qualora il cane recuperato sia un randagio, verrà trasferito presso il canile sanitario dove sarà sottoposto a esame clinico e esami di laboratorio in particolare per ehrlichia, leishmaniosi e filariosi, vaccinazione antirabbica, cimurro, epatite, parvovirosi e leptospirosi, sterilizzazione chirurgica sia per maschi che femmine in età riproduttiva.

3. In caso di recupero di cani vaganti provvisti di microchip si provvederà alla restituzione dell'animale al legittimo proprietario addebitando a quest'ultimo le relative spese. I cani non microchippati saranno concessi in affidamento temporaneo a chi ne farà richiesta per 60 giorni, al termine dei quali si provvederà a formalizzare l'adozione. Durante i suddetti 60 giorni gli animali restano di proprietà del Comune di Cellamare. Nel caso in cui non ci siano per l'animale richieste di affidamento o adozione, il cane dovrà essere trasferito presso un canile sanitario convenzionato per 60 giorni, al termine dei quali l'animale potrà essere reimpresso sul territorio, previa valutazione sulle sue condizioni da parte di personale veterinario e/o comportamentalista. Qualora il parere del suddetto personale specializzato sia contrario alla citata reimmissione, l'animale dovrà essere ricoverato presso un canile rifugio convenzionato.

4. I gatti liberi e le colonie feline - intendendo per tali gruppi di gatti liberi che frequentano abitualmente lo stesso luogo - sono censiti dal Comune in collaborazione con ASL, associazioni e singoli cittadini. Finalità del succitato censimento è la mappatura delle colonie feline esistenti su tutto

il territorio comunale. Tale elenco è redatto ed aggiornato a cura della Polizia locale. Lo stesso censimento è necessario per consentire la microchippatura e la sterilizzazione dei felini in un'ottica di controllo delle nascite.

5. Le colonie feline possono essere gestite da singoli cittadini o associazioni che ne curano la salute e le condizioni di sopravvivenza, comunque nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene pubblica e decoro urbano, in particolare evitando di lasciare in strada alimenti o contenitori e provvedendo alla pulizia dell'area pubblica. Per la suddetta attività, alla gattara/gattaro verrà rilasciato un tesserino di riconoscimento che consentirà loro di accedere a qualsiasi area pubblica o condominiale dell'intero territorio comunale relativamente alla colonia di cui sono referenti.

6. E' vietato a chiunque di ostacolare o impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi. E' inoltre vietato predisporre strumenti atti ad impedire la circolazione dei felini all'interno del loro habitat o che possano costituire per gli stessi fonte di pericolo (es. reti, sbarramenti, filo spinato...).

7. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per la sterilizzazione o per cure sanitarie. A seguito del suddetto intervento a carico della Asl competente, i gatti vanno reinseriti nel loro gruppo originario.

8. Il Comune può stipulare convenzioni con Associazioni del settore, iscritte all'apposto albo comunale, al fine di realizzare attività finalizzate all'adozione di animali abbandonati, curando il controllo su pre e post affido.

TITOLO III - COMPETENZE

ART. 9 - COMPETENZE DELLA REGIONE PUGLIA E DELLE ASSOCIAZIONI

1. La Regione Puglia:

- Stabilisce le modalità di organizzazione, funzionamento e gestione dell'anagrafe degli animali di affezione.
- Istituisce una commissione regionale presieduta dall'assessore regionale con delega alle politiche della salute che sovrintende e coordina gli interventi volti all'attuazione della nuova legge regionale.
- Istituisce un albo regionale al quale possono iscriversi unicamente gli enti e le associazioni per la protezione degli animali operanti nella regione Puglia. A tal fine, tali enti o associazioni devono produrre documenti elencati nell'articolo 19 L.R. che attestino il possesso dei requisiti richiesti. A discrezione ottenuta, i soggetti interessati devono richiedere conferma della stessa ogni tre anni, pena la cancellazione d'ufficio.

2. Le associazioni regolarmente iscritte all'albo regionale, previo accordo di collaborazione o convenzione con i comuni, possono:

- a) Promuovere programmi di informazione e educazione a rispetto degli animali, anche nelle scuole.
- b) Prestare assistenza volontaria nei canili sanitari, rifugi o altre strutture di ricovero.
- c) Collaborare al censimento della popolazione canina e felina vagante.
- d) Gestire le colonie feline recuperando i gatti per cure o sterilizzazioni.
- e) Collaborare al prelievo dei cani vaganti per la sterilizzazione, l'eventuale custodia e la reimmissione sul territorio.
- f) Promuovere le adozioni degli animali.
- g) Alle associazioni deve essere garantito, in collaborazione con i gestori, l'accesso ai rifugi e nei canili sanitari al fine di monitorare il benessere degli animali.

Le suddette attività non hanno fini di lucro.

ART. 10 - COMPETENZE DELLA ASL

1. Le Asl svolgono i seguenti compiti:

- Vigilanza sul trattamento degli animali di affezione e sulla loro tutela igienico-sanitaria;
- Gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione;

- Censimento, d'intesa con i comuni, delle colonie feline;
 - Intervento di controllo demografico della popolazione canina e felina;
 - Attività di cattura dei cani vaganti.
2. In caso di recupero di cani vaganti, sono di competenza ASL le seguenti prestazioni sanitarie:
- Verifica della presenza dell'identificativo elettronico (microchip) ed eventuale applicazione dello stesso qualora l'animale ne sia sprovvisto oltre ad iscrizione in anagrafe canina entro 72 ore dalla cattura;
 - Esame clinico generale del soggetto recuperato entro 48 ore dalla cattura;
 - Trattamenti antiparassitari per parassiti esterni e intestinali;
 - Vaccinazione antirabbica;
 - Vaccinazione richieste dalla situazione territoriale;
 - Esami di laboratorio in particolare per ehrlichiosi e leishmaniosi;
 - Sterilizzazione dei cani maschi e femmine in età riproduttiva;
 - In caso di recupero di gatti randagi, sono a carico delle ASL gli interventi di sterilizzazione su soggetti facenti parte di colonie feline riconosciute presenti sul territorio, ai quali verrà praticata apicectomia auricolare destra, per distinguerli a distanza, e verrà applicato microchip. Verranno quindi iscritti in anagrafe regionale a carico del comune di appartenenza;
 - Predispongono un programma di sterilizzazione dei cani randagi individuando tutte le risorse necessarie.

ART. 11 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. Il comune deve dotarsi di canile sanitario e canile rifugio ovvero stipulare apposita convenzione con strutture presenti nei centri limitrofi. Il canile sanitario accoglierà i cani recuperati in quanto vaganti e presso di esso la asl provvederà ad erogare le prestazioni sanitarie previste (art. 15 L.R.). In questa struttura, restano per massimo 60 giorni in attesa di affidamento, adozione o reimmissione sul territorio.
2. Al canile rifugio saranno affidati i cani già identificati e sterilizzati che non siano stati ceduti in adozione o reimmessi sul territorio. Riceve inoltre cani sottoposti a provvedimento di sequestro in custodia temporanea, garantisce l'assistenza sanitaria a mezzo di un veterinario libero professionista e deve essere dotato di uno spazio idoneo alla socializzazione dei singoli cani con cittadini che abbiano fatto richiesta di adozione. Sia nel canile sanitario che nel canile rifugio, deve essere presente un registro degli animali presenti individuati tramite microchip, aggiornato con la banca dati dell'anagrafe canina regionale informatizzata. I gestori di tali strutture sono tenuti a:
 - Dotarsi di direttore sanitario, ovvero un veterinario iscritto all'ordine che sia responsabile degli animali presenti;
 - Devono garantire agli animali l'esercizio fisico quotidiano in adeguati spazi;
 - Apporre in prossimità dei box, l'elenco degli identificativi elettronici dei cani presenti nello stesso;
 - Garantire la consulenza di un veterinario comportamentalista coadiuvato eventualmente da un educatore cinofilo;
 - Garantire orari di accesso al pubblico tutti i giorni della settimana per almeno 3 ore al giorno. Tale orario deve essere comunicato al comune proprietario dei cani e pubblicizzato sul sito istituzionale dello stesso.
3. Il comune può consentire, previa formale convenzione, ad associazioni animalistiche o a soggetti privati la presenza nella struttura di volontari delle stesse associazioni in modo da promuovere l'affido o l'adozione degli animali vaganti o che non possono essere restituiti ai proprietari.
4. Il comune vigila sul rispetto delle leggi e del presente regolamento avvalendosi dell'ausilio della polizia locale e/o delle guardie zoofile riconosciute con decreto prefettizio o sindacale, predisponendo azioni amministrative o penali.
5. Il comune nomina un referente comunale in materia di prevenzione e lotta al randagismo.

6. Il comune prevede nel proprio bilancio stanziamenti sufficienti per il sostentamento dei cani.
7. Il comune deve stipulare adeguata polizza assicurativa per la responsabilità civile derivante da danni connessi al fenomeno del randagismo.

TITOLO IV - SANZIONI

ART. 12- SANZIONI

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalla normativa nazionale vigente in materia, la violazione alle norme del presente regolamento, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui alla L.R. 2 /2020, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 3.000,00, così stabilite:

- a) chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 3.000,00;
- b) il detentore del cane che non denuncia la variazione di residenza, la cessione, lo smarrimento, la morte dell'animale, come previsto dal presente regolamento, è punito con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 450,00;
- c) l'inosservanza dei criteri previsti dall'articolo 7 della L.R. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00;
- d) chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe di cui all'articolo 16 della L.R. 2/2020 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 100,00 a € 600,00;
- e) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 21 della L.R. 2/2020 è punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00;
- f) chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 22 della L.R. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00;
- g) le violazioni di cui all'articolo 23 della L.R. 2/2020, salvo che il fatto non costituisca reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 600,00;
- h) chiunque detiene animali in maniera non conforme a quanto stabilito all'articolo 24 della L.R. 2/2020, commi 1 e 2 è punito con una sanzione da € 200,00 a € 600,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
- i) chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24 comma 2 della L.R. 2/2020, è punito con la sanzione da € 500,00 a € 1.500,00;
- j) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 3 della L.R. 2/2020, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00, salvo che il fatto non costituisca reato;
- k) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 4 della L.R. 2/2020, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00;
- l) alla violazione di cui all'articolo 24, comma 5 della L.R. 2/2020, si applica la sanzione amministrativa da € 500,00 a € 1.500,00;
- m) chiunque contravviene al divieto di cui all'articolo 24, comma 6 della L.R. 2/2020, è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000,00 a € 3.000,00;
- n) alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 1 della L.R. 2/2020, si applica la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 150,00;
- o) alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 25, comma 2 della L.R. 2/2020, si applica la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 300,00.

2. Le sanzioni amministrative di cui al presente regolamento sono riscosse dal comune secondo le modalità di cui alla legge 24/11/1981 n.689.

TITOLO V - DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

ART. 13 - VIGILANZA

Incaricati alla vigilanza ed al controllo del rispetto di tale regolamento e della normativa vigente sono gli appartenenti al corpo di polizia municipale e anche le guardie ecologiche volontarie nominate con il procedimento e le condizioni di cui alla L.R. 10/2003 e Regolamento regionale 4/2006.

ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI

Alla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme precedenti contenute in altri regolamenti, provvedimenti, disposizioni comunali e ordinanze.